

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/88 DELLA COMMISSIONE**

del 23 agosto 1988

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido citrico, del codice NC 2918 14 00 originario dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, dal 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'acido citrico, del codice NC 2918 14 00, il massimale individuale è fissato a 300 000 ECU; che in data 5 agosto 1988 l'importazione del suddetto prodotto nella Comunità, originario dell'Indonesia ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione nei confronti dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 27 agosto 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0210	2918 14 00	Acido citrico

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1988.

*Per la Commissione*

Stanley CLINTON DAVIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.